



BROKER DI ASSICURAZIONI

P.le C.A. Dalla Chiesa, 17 - 43121 Parma

tel. 0521 227511 - fax 0521 208411

scuole@verlingue.it

DISCIPLINARE di POLIZZA PER RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE:

- 1) DIRIGENTE**
- 2) DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

Verlingue Spa - Viale Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento | verlinguespa@pec.it - verlingue.it

Broker di Assicurazioni - C.F., P.IVA e Iscrizioni Registro Imprese di Trento n. 01628540229

Cap. Sociale: € 1.000.000 i.v. R.E.A.: TN 165.581

Iscrizione Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi B000073708

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di VERLINGUE S.A.S.

con sede in Quimper, 12, Rue de Kerogan - Iscritta al Registro Imprese di Quimper n. 440315943

[Trento](#) • [Brescia](#) • [Milano](#) • [Vicenza](#) • [Parma](#) • [Rieti](#) • [Bergamo](#) • [Udine](#)

SOMMARIO

SEZIONE I NORME GENERALI	PAG. 3
SEZIONE II GLOSSARIO RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	PAG. 5
ATTIVITA' ASSICURATA, MASSIMALI, DICHIARAZIONI CONTRAENTE	PAG. 7
SEZIONE II RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	PAG. 8
PATTUZIONI CONTRATTUALI	PAG. 12

GLOSSARIO

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:

- **Amministrazione Scolastica:** M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- **Assicurato:** il Contraente, il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. E più precisamente il Dirigente Scolastico, il DSGA ovvero Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Consiglio di Istituto;
- **Assicuratore:** la Società assicuratrice esercente professionalmente ed in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Broker:** il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
- **Efficacia dell'assicurazione:** il periodo intercorrente tra la data di retroattività concordata ed indicata nella scheda di copertura e la data di scadenza dell'assicurazione;
- **Ente Pubblico:** qualsiasi Ente o Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti;
- **Franchigia:** la parte di danno fissa e certa che al momento del pagamento del danno resta a carico dell'assicurato;
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e Broker);
- **Massimale:** la massima esposizione della società per ogni sinistro;
- **Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità gravante su taluno degli assicurati sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale ad un altro Ente Pubblico o, più in Generale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato;
- **Responsabilità Amministrativa Contabile:** la responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno degli assicurati sopra definiti quando agisca quale gestore di beni, valori o denaro pubblico;
- **Risarcimento:** la somma dovuta dall'Assicuratore al terzo danneggiato in caso di sinistro;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Rivalsa:** il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
- **Sinistro:** la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione avanzata nei confronti dell'assicurato. Si configura un sinistro quando per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione l'Assicurato riceve:
 - a) Una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico
 - b) Una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Surrogazione:** la facoltà dell'Assicurato che abbia corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

SEZIONE I - NORME GENERALI

ART.1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaggio del premio per l'intera annualità).

ART.1.2 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART.1.3 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato non hanno l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art.1910 C.C.)

ART.1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice civile.

ART.1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della copertura assicurativa, l'Assicurato dovrà inviare al Broker il "Modulo di Adesione" completato e sottoscritto dall'Assicurato stesso. Tale modulo, predisposto e riconosciuto valido a tutti gli effetti dalla Società, formerà parte integrante del contratto assicurativo. Su tale modulo verranno riportati, a cura dell'Assicurato, i seguenti dati necessari alla Società assicuratrice per poter provvedere alla copertura del rischio ed all'emissione del contratto:

1. i dati anagrafici dell'Assicurato (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
2. la denominazione/ragione sociale dell'Istituto Scolastico presso il quale presta servizio;
3. i dati anagrafici dell'Istituto Scolastico presso il quale presta servizio (codice fiscale, codice ministeriale, indirizzo completo della scuola);
4. la decorrenza del contratto;

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio a mezzo telefax o lettera raccomandata del "Modulo di Adesione" o dalle ore 24.00 del giorno ivi indicato se

posteriore alla data della spedizione, fatto salvo quanto di seguito precisato relativamente al pagamento del premio. La prima rata di premio ed eventuali premi successivi, qualora ai sensi dell'ART. 1.7 che segue sia stata concessa una proroga dell'assicurazione, saranno corrisposti dal Contraente entro il 30° giorno successivo alla data di decorrenza della copertura assicurativa o dalla data di scadenza della rata di premio in caso di proroga. Trascorso tale termine, l'assicurazione resta sospesa, sino alle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio. In assenza di pagamento da parte del Contraente, trascorsi i termini di cui sopra, la Società avrà facoltà di agire per il recupero del credito con addebito dei relativi costi.

ART.1.7 – DURATA DELL 'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha durata annuale, a decorrere dalla data indicata sul frontespizio di Polizza, e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Tuttavia, a richiesta dell'Assicurato, verrà concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura. La Società si impegna a non recedere dall'assicurazione in caso di sinistro.

ART.1.8 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è annuo.

ART.1.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART.1.10 - RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le vigenti disposizioni della Legge Italiana.

ART.1.11 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato o dell'avente diritto.

ART.1.12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI – VALIDITA' DELLE VARIAZIONI.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera Raccomandata, oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) alla Società, o all' Agenzia o al Broker. Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da atto sottoscritto dalle parti

ART.1.13 -OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art 3 della legge n.136/2010 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto attraverso un conto corrente dedicato, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

ART.2.1 ASSICURATI

L'Assicurazione si intende prestata a favore dell'Assicurato dipendente pubblico nello svolgimento delle proprie funzioni per i rischi di responsabilità civile patrimoniale del:

(A) Dirigente Scolastico, sia di ruolo sia incaricato, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;

(B) Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), sia di ruolo sia incaricato, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Anche con riferimento agli art. 1892 e 1894 del c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) Di non aver cagionato negli ultimi due anni sinistri indennizzabili con la presente polizza e di non essere a conoscenza di atti che possono dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi di polizza;
- b) Di non aver avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- c) Di aver preso conoscenza di quanto indicato in polizza;
- d) Di essere in possesso dei requisiti e/o autorizzazioni di legge e/o regolamenti che disciplinano l'attività descritta in scheda di polizza.

ART.2.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza del Massimale convenuto di quanto questo sia tenuto a pagare (Capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compreso l'Ente di appartenenza e compresi gli allievi ed il personale scolastico in conseguenza a fatti colposi, omissivi, e/o negligenzi nell'espletamento delle proprie funzioni di:

A) Dirigente Scolastico

B) Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA)

Di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato per tutte le sedi di cui è titolare e/o Reggente.

La garanzia comprende inoltre:

- le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisione della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
- le perdite patrimoniali che l'assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.
- l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato nell'espletamento delle sue funzioni Istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.
- l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.

Estensione di Garanzia

Esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia prestata con la presente Polizza nei termini precisati all'ART.2.2 si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:

- nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
- distribuzione interna delle cattedre;
- applicazioni dei criteri stabiliti del Consiglio d'Istituto per le formazioni delle classi
- individuazioni dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico; applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria;
- concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
- concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
- applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado;
- applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo;
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'Estero;
- esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, presidente per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, Direzione Scolastica Regionale o dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca);
- applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti;
- pagamenti disposti erroneamente per inesattezze nei docenti di carriera;
- mancato rispetto di scadenze fiscali;
- erronea compilazione della scheda fiscale con conseguente emissione del modello di Certificazione Unica per il Lavoro Dipendente (CUD);
- retribuzione non dovuta a personale supplente annuale, o a supplente temporaneo;
- liquidazione di spese dovute ad errate interpretazioni legislative;
- errato versamento delle ritenute e contributi assistenziali;
- errata liquidazione dell'indennità da missione;
- errata compilazione dei dati contabili o fiscali su modulistica varia;
- errata compilazione del registro dello stato di servizio del personale direttivo, docente e A.T.A. con conseguente emissione di certificazione errata;
- errata registrazione di documenti contabili di ogni specie, connessi con le scritture finanziarie;
- mancato completamento dei dati contabili sul registro degli assegni corrisposto a tutto il personale amministrativo (o registro stipendi);
- smarrimento di documentazione agli atti nei fascicoli personali;
- smarrimento diplomi;
- mancata conservazione di atti;
- omissione di denuncia di infortunio sul registro degli infortuni;
- erroneo versamento delle tasse scolastiche;
- errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
- mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
- errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
- errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
- errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera, errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
- mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica,

nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico;

- esecuzione di deliberazioni degli organi collegiali;
- ammanchi nel patrimonio dei beni immobili;
- a multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori imputabili all'Assicurato. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di euro 100.000,00;
- smarrimento, distruzione, e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina, incendio;
- ad interruzioni sia totali che parziali, mancato e/o ritardo inizio attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Esclusioni

La garanzia non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- fatti commessi dall'Assicurato con dolo;
- atti di guerra (dichiarata e non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili);
- i danni derivati direttamente e/o indirettamente da asbesto;
- perdite derivate da sottrazione di cose per furto e/o rapina;
- a cose altrui derivanti da incendio
- smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- fatti dolosi da chiunque commessi anche attraverso l'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati e computer;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- attività svolta dall'Assicurato quale componente di Consiglio di Amministrazione, Sindaco o revisore dei Conti di Società, Aziende od Enti;
- responsabilità volutamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;

ART.2.3 - MASSIMALE

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

ART.2.4 - QUALIFICA DI TERZI

Non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori ed i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

ART.2.5 - DECORRENZA E VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della copertura.

Nel caso in cui la presente polizza sostituisca , senza soluzione di continuità , altro contratto in corso con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella

stessa Società, per il medesimo rischio, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza sostituita nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità.

Il contratto sostituito si intende privo di ogni effetto, pertanto qualsiasi richiesta di risarcimento relativi a fatti commessi durante il periodo di vigenza delle polizze sostituite verrà indennizzato alle condizioni di cui al presente contratto.

L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Dopo la cessazione del servizio ovvero dell'attività assicurata per dimissioni volontarie, pensionamento o decesso dell'Assicurato, l'assicurazione sarà operante per un periodo di anni cinque a favore dello stesso o degli eredi per le richieste di risarcimento a loro presentate purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel suddetto periodo di proroga della garanzia.

ART.2.6 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l'assicurazione opera esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di questa parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.

ART.2.7 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

ART.2.8 – DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo della Società di tenere indenni gli eredi dalle azioni dell'Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o dalla richiesta di danni dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione ferme le prescrizioni previste dalla Legge.

ART.2.9 - DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il trentesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione. È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

ART.2.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Sono a carico della

Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

La normativa contrattuale è da intendersi integrata dalle seguenti pattuizioni:

- 1) Buona fede
- 2) Interpretazione della polizza
- 3) Rinuncia al diritto di surroga
- 4) Clausola Broker

1) BUONA FEDE

L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica questa assicurazione.

2) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato e al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto, le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

3) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia all'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 del C.C.

4) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a VERLINGUE - ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" – Titolo IX – artt. 106 – 121 e successive modificazioni.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione delle presenti assicurazioni ivi compreso il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Compagnia Assicuratrice accetta l'intermediazione del Broker riconoscendogli provvigioni come da usi e consuetudini di mercato.